



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEGLI AFFARI GENERALI E DEL BILANCIO
Divisione I

Accordo Integrativo sull'utilizzazione del Fondo risorse decentrate 2025

A seguito del parere emesso dagli organi di controllo al termine della procedura prevista dall'art. 40bis, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, sull'Ipotesi di accordo di contrattazione integrativa, siglata in data 15 aprile 2026 ai sensi degli articoli 7, comma 6, e 33 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2022-2024 e dell'art. 78, comma 3, del CCNL 2016-2018, ai fini della utilizzazione delle risorse di parte variabile e di parte fissa affluite al Fondo risorse decentrate relativo all'esercizio 2025, il giorno 26 agosto 2026 si è svolto l'incontro tra la parte pubblica e le OO.SS. rappresentative del personale delle Aree.

Al termine della riunione, preso atto delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, le parti hanno convenuto di apportare al testo dell'accordo le modifiche richieste e, conseguentemente, hanno sottoscritto in via definitiva l'allegato Contratto Integrativo sull'utilizzazione del Fondo risorse decentrate destinato al personale delle Aree che nell'anno 2025 ha prestato servizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Contratto Integrativo sull'utilizzazione del Fondo risorse decentrate 2025

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica a tutto il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato o indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, in servizio nell'anno 2025 presso le strutture centrali e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di seguito MIT. Nel testo del presente accordo per CCNL si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali 2022/2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025, di seguito denominato CCNL. Ai sensi dell'art. 38 del predetto CCNL "per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs.n. 165/2001".

Art. 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Con questo accordo le parti stabiliscono le modalità di utilizzazione della parte fissa e della parte variabile del Fondo risorse decentrate 2025 ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del CCNL e degli articoli 33 del CCNL e 78, comma 3, del CCNL 2016-2018.

Ai sensi del disposto dell'art. 40, comma 3 bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività incentivando l'impegno e la qualità della performance destinandovi una quota prevalente finalizzata ai trattamenti economici accessori.

Art. 3

FONDO RISORSE DECENTRATE 2025

Le risorse del Fondo Risorse Decentrate relative all'anno 2025, quantificate con il Decreto Direttoriale n. 328 del 24 febbraio 2026, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 344 in data 10 marzo 2026, ammontano complessivamente a € **29.192.723,51**.

Di tale importo:

- € 1.000.000,00 sono stati stornati dal capitolo 1417/pg 01 con il DMT n.16511/2025 per il finanziamento della Cassa Previdenza e Assistenza del Mit, come previsto dall'art. 1, c. 552, L.296/2006;

- € 4.492.649,00 sono stati destinati alle progressioni economiche orizzontali con decorrenza anno 2024 dall'accordo integrativo per l'utilizzo del FRD 2024 sottoscritto in via definitiva in data 22 maggio 2024;
- € 4.499.495,00 sono stati destinati alle progressioni economiche orizzontali con decorrenza anno 2025 dall'accordo integrativo per l'utilizzo del FRD 2025 sottoscritto in via definitiva in data 17 ottobre 2025;
- 1.500.000,00 sono destinati al finanziamento delle posizioni organizzative dall'accordo integrativo per l'utilizzo del FRD 2025 sottoscritto in via definitiva in data 17 ottobre 2025;
- € 299.902,00 sono destinati al finanziamento delle indennità specifiche responsabilità art. 54 CCNL 2019/2021 dall'accordo integrativo per l'utilizzo del FRD 2025 sottoscritto in via definitiva in data 17 ottobre 2025.

Pertanto, le risorse effettivamente disponibili per gli utilizzi previsti dal presente accordo al netto delle destinazioni sopra specificate e dell'importo di € 6.604,51, non assegnato in bilancio nell'anno 2025 e per il quale verrà richiesta integrazione in sede di assestamento di bilancio 2026, ammontano a € **17.394.073,00**, come specificato nella allegata tabella.

Art. 4

UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL FONDO RISORSE DECENTRATE 2025

L'importo complessivamente disponibile di € 17.394.073,00 verrà utilizzato come segue:

a) indennità per i centralinisti non vedenti o ipovedenti:

nella misura di € 174.638,00 per remunerare le prestazioni dei centralinisti non vedenti come previsto dalle normative vigenti, prevedendo un'indennità giornaliera lordissima pari a € 7,50;

b) indennità per turnazioni e reperibilità:

nella misura di € 129.479,10 da corrispondere al personale delle sedi ministeriali in attuazione di quanto statuito dal CCNI del 23 marzo 2023;

c) compensi per l'incentivazione della produttività individuale e organizzativa:

la restante parte del Fondo risorse decentrate, pari a € 17.089.955,90 è destinata al finanziamento dei trattamenti economici correlati alla performance organizzativa nella misura del 50%, pari € 8.544.977,95, e alla performance individuale nella misura del restante 50%, pari € 8.544.977,95, ai sensi dell'articolo 77, comma 3, del CCNL 2016-2018.

A tal fine verranno utilizzate le risultanze dell'applicazione del Sistema di valutazione della performance approvato con D.M. 8 novembre 2013, n. 402, come modificato con D.M. 31 gennaio 2019, n. 21 e con D.M. 7 agosto 2020, n. 334.

In base a tale sistema la valutazione di ciascun dipendente del MIT si sostanzia nell'attribuzione di un punteggio fino a 100 punti, di cui massimo 75 per la valutazione della prestazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità organizzativa di appartenenza (performance organizzativa) e massimo 25 per la valutazione del comportamento organizzativo ovvero della qualità del contributo del dipendente (performance individuale) alla performance generale dell'unità organizzativa.

Il trattamento economico correlato alla produttività organizzativa sarà corrisposto in misura proporzionale al punteggio ottenuto dall'Unità organizzativa di appartenenza (max 75) e, di riflesso, assegnato a ciascun lavoratore della medesima per il contributo prestato ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

Il trattamento economico correlato alla produttività individuale, ossia alla qualità del contributo prestato da ciascun lavoratore come determinato dal soggetto valutatore secondo il sistema vigente (max 25), sarà invece determinato in misura proporzionale ai pesi correlati al punteggio attribuito, secondo le seguenti fasce di punteggio: 5-8, 9-13, 14-18, 19-25, come riportato nello schema che segue:

FASCE	PUNTEGGIO	PESI
1	25-19	125
2	18-14	115
3	13-9	110
4	8-5	100

Per l'anno 2025, al 5% del personale del MIT che abbia conseguito la valutazione del comportamento individuale organizzativo più elevata (25) è attribuita, ai sensi dell'art. 78, comma 3, CCNL 2016-2018, una maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite dei premi correlati alla performance individuale.

Ai fini dell'individuazione degli aventi titolo alla maggiorazione, il dirigente valutatore dovrà tener conto della media delle valutazioni degli ultimi tre anni ovvero, in via subordinata, della complessità del lavoro svolto e della flessibilità d'impiego del dipendente nel periodo di riferimento.

I compensi in parola (calcolati per anno intero convenzionalmente di 360 giorni) saranno corrisposti in relazione al servizio prestato nel corso dell'anno 2025, al netto dei seguenti periodi di assenza:

- periodo per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo;
- periodo precedente all'assunzione in ruolo nel corso dell'anno 2025
- periodo precedente al provvedimento di comando in entrata nel corso dell'anno 2025. In tale fattispecie rientra anche, e non va, pertanto, considerato, il periodo di servizio reso presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dal personale che cessa dal relativo distacco nel corso dell'anno 2025 ed è assegnato ad altro Ufficio del Ministero;
- periodo successivo al provvedimento di comando in uscita nel corso dell'anno 2025. In tale fattispecie rientra anche, e non va, pertanto, considerato, il periodo di servizio reso presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dal personale assegnato a detti Uffici con relativo provvedimento di distacco nel corso dell'anno 2025;
- periodo di assenza per aspettative senza assegni.

Art. 5

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le somme individuate per la retribuzione delle voci indicate all'art. 4, lett. a) e b) non utilizzate per i relativi scopi, confluiranno nei fondi di cui alla lett. c).

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 26 agosto 2026

PARTE PUBBLICA

Firmato

PARTE SINDACALE

CISL/FP *Firmato*

FLP *Firmato*

CONFSAL-UNSA *Firmato*

CONFINTESA *Firmato*

FP CGIL *Non firma*

UIL FP *Firmato*